

COMUNE DI GALLARATE



**“MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI FILARI ALBERATI STRADALI
DI GALLARATE”**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
(ALLEGATO 2)**

**APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI
FILARI ALBERATI STRADALI DI GALLARATE - CIG 90118405A0**

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a misura a base d'asta	92.055,00 €
2	Importo stimato manodopera	43.500,00 €
3	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	3.600,00 €
T	Totale appalto (1 + 3), oltre iva	95.655,00 €

ART. 1 – DEFINIZIONI

- **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- **Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:** il decreto legislativo 19 aprile 2017, 56;
- **Nuove disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:** legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi:** Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
- **Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale:** D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120;
- **Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure:** D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021** recante disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati;
- **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- **Linee Guida ANAC n. 4** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 de 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e alla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019 ;
- **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- **Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49** Regolamento recante : "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto
- **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice dei contratti e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- **PSC:** il Piano operativo di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto;

- **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- **Costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi di sicurezza aziendali** (anche CS): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- **Costi della manodopera aziendali** (anche CM): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dall'impresa sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
- **Oneri di sicurezza** (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014)
- **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavorazioni di arboricoltura specialistica volti alla 'Manutenzione di alcuni dei filari alberati stradali di Gallarate' secondo gli interventi specificati al successivo art. 4.

Le prestazioni oggetto di appalto sono a "misura" e sono quantificate progressivamente applicando i prezzi dei vigenti prezziari 'Assoverde, ed. 2019-2021', per le sole opere inerenti il verde, e 'Opere Pubbliche Regione Lombardia, ed. 2020' per le opere prettamente stradali, fatta salva la determinazione di nuovi prezzi qualora, per la particolarità di alcune delle opere da realizzarsi, non siano presenti i relativi prezzi unitari all'interno dei prezziari indicati.

Le tipologie, le quantità e le modalità da seguirsi per l'esecuzione degli interventi richiesti sono descritte negli elaborati allegati (relazione tecnica, computo metrico estimativo, tavola n. 1 di inquadramento), i quali sono da intendersi quale parte integrante del presente documento.

Tutti gli interventi da prestarsi verranno comunicati dall'Amministrazione Comunale all'Impresa appaltatrice mediante segnalazione via e-mail, oppure PEC, preceduta da comunicazione telefonica in relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale stessa, da parte degli uffici competenti e dei tecnici designati.

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021 ed a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26.09.2019, causa 63/2018 e 27.11.2019, causa 402/18, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni/servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del Codice, nella riformulazione introdotta dal sopra richiamato art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021.

In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di affidare altre prestazioni dello stesso genere, anche ad altre Imprese aventi un contratto in essere con l'Ente.

L'appalto è soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti e di prestazioni per conto di Enti pubblici.

ART. 3 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI

L'appalto di cui all'oggetto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con materiale e mezzi a carico della Ditta aggiudicataria e in conformità alle condizioni espresse nel presente Foglio di Patti e Condizioni. Esso avrà inizio dopo l'avvenuta stipula del contratto ovvero, in caso di urgenza, in seguito a specifica disposizione da parte del Settore 3 -

Si precisa che durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e mezzi, opportunamente mantenuti e, secondo i casi, sottoposti a verifiche periodiche nonché dotati di fari lampeggianti e completi di tutti i necessari dispositivi stradali di segnalazione e sicurezza. I materiali da fornirsi, secondo i casi, dovranno essere registrati e approvati dalle competenti autorità, espressamente autorizzati per gli specifici impieghi e dotati di passaporto fitosanitario.

In particolare, per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà disporre almeno dei seguenti mezzi e attrezzature:

1. un automezzo per gli spostamenti in uso al Direttore Tecnico per monitoraggi e supervisione operato squadre aziendali;
2. un furgone tipo pick-up equipaggiato di atomizzatore a cannone per disinfestazioni o, in alternativa una trattoria agricola equipaggiata di atomizzatore a cannone per disinfestazioni, da impiegarsi per i trattamenti fitosanitari;
3. due piattaforme di lavoro elevabile in grado di raggiungere un'altezza minima utile di lavoro dal suolo pari a metri 28,00 da impiegarsi per potature, abbattimenti e trattamenti in quota (in alternativa gli interventi potranno essere eseguiti con la tecnica del tree climbing senza che ciò comporti, tuttavia, maggiori oneri per l'amministrazione comunale);
4. atomizzatore a motore a spalla per l'esecuzione degli interventi in zone non raggiungibili dall'atomizzatore a cannone;
5. pompa a spalla da impiegarsi per interventi di tipo puntuale e localizzato;
6. due autocarri con portata massima complessiva inferiore a 3,5 t, di cui almeno uno con pianale e cassone ribaltabile, per il trasporto delle attrezzature, delle riserve e degli operai;
7. un autocarro con portata massima complessiva superiore a 3,5 t dotato di pinza caricatrice forestale o, in alternativa, una trattoria agricola doppia trazione di potenza minima pari a 80 hp dotata di rimorchio caricatore forestale;
8. due motoseghe da abbattimento con lunghezza della barra superiore a 50 cm;
9. quattro motoseghe da potatura, di cui almeno due dotate di barra e catena di tipo carving;
10. due soffiatori spallati;
11. piccola attrezzatura manuale per manutenzione del verde;
12. due tagliasiepi di cui uno ad asta telescopica;
13. due potatori ad asta telescopica,
14. una trattoria agricola a doppia trazione di potenza minima pari a 80-100 hp dotata di tutte le necessarie attrezzature per lavori agricoli, forestali e per la manutenzione del verde che all'occorrenza potranno essere impiegate, ivi inclusi un carbotte per interventi di bagnatura alberi ed arbusti di capacità minima pari a 2.000 litri e una cavaceppi a cilindro,
15. un cippatore con motore proprio a scoppio oppure azionato da una trattoria agricola con potenza minima pari a 80 hp in grado di macinare tronchi e ramaglia di diametro almeno fino a 30 cm;
16. un miniescavatore da 25 q.li con cingoli in gomma dotato di benna e pinza caricatrice forestale;
17. una fresaceppi semovente oppure azionata da trattoria agricola di potenza minima pari a 80-100 hp,
18. quattro cesoie pneumatiche oppure a batteria per interventi di potatura.

L'appaltatore, secondo i casi, prima e/o durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, rispettare e far rispettare dal personale le seguenti prescrizioni e normative ed essere perfettamente edotto circa:

- assicurare la presenza continuativa, durante l'esecuzione degli interventi di potatura, di almeno due squadre di intervento composta, ciascuna, da minimo tre operatori di cui uno di livello specializzato. Per tutti gli altri interventi dovrà essere assicurata la presenza continuativa di almeno una squadra composta da tre operatori di cui uno di livello specializzato;
- attenersi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.2020;
- dimostrare che almeno gli operatori di livello specializzato siano in possesso di tutte le necessarie abilitazioni per l'esecuzione degli interventi richiesti, ivi comprese la qualificazione di manutentore

del verde e/o di ETW (European Tree Worker), l'abilitazione all'impiego dei prodotti fitosanitari, all'uso corretto della motosega, all'utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili, alla conduzione di trattrici su ruote, all'impiego di mezzi movimento terra e di gru caricatori;

- dimostrare il costante aggiornamento in tema di arboricoltura specialistica almeno degli operatori di livello specializzato;
- attenersi alle norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché quelle specificatamente legate ai cantieri temporanei e mobili su strada;
- che il materiale di risulta di origine vegetale, ove non diversamente specificato nell'ambito del computo metrico estimativo, risulta divenire di proprietà dell'aggiudicatario una volta prodotto e che i relativi oneri inerenti allo smaltimento si intendono compensati nell'ambito della pertinente voce di lavorazione applicata. Il materiale vegetale di proprietà dell'appaltatore potrà essere smaltito tal quale oppure previa cippatura e, in ogni caso, non potrà rimanere in cantiere per un periodo superiore a giorni 2 (due) dopo l'avvenuto accatastamento e relativa delimitazione della catasta;
- lo stato di fatto dei luoghi previa presa visione autonoma dei luoghi di intervento,
- le eventuali ulteriori prescrizioni emanate dai singoli gestori delle reti interrato, che non possono generare, in ogni caso, maggiori costi per l'amministrazione comunale o richieste di indennizzi,
- nominare e mettere a disposizione un unico Responsabile Tecnico per tutta la durata dei lavori, quale unico interlocutore della Stazione Appaltante, sempre reperibile e con specifica formazione ed esperienza in ambito agrario, con il compito di sovrintendere in loco, sotto la sua responsabilità, all'operato delle squadre di intervento,
- fornire giornalmente l'elenco degli interventi svolti ed il programma di quelli da svolgersi il giorno successivo,
- tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico, divieto di sosta, ecc., dovranno essere avanzate per tempo a cura ed onere dell'aggiudicatario ai competenti organi di polizia locale,
- che la rimozione delle ceppaie lungo via Torino dovrà essere eseguita secondo le specifiche modalità già riportate all'interno della relazione tecnica allegata.

ART. 4 – SPECIFICA DEGLI INTERVENTI

Le tipologie degli interventi previsti in progetto definitivo/esecutivo sono le seguenti:

- spalcatura,
- rimonda del secco,
- potatura (*con modalità che saranno impartite in sede di D.L. a seguito di esecuzione di 'pianta campione' per ciascun singolo contesto*),
- consolidamento con tiranti statici/dinamici,
- abbattimento,
- rimozione ceppaie,
- fornitura nuovi alberi,
- messa a dimora nuovi alberi,
- manutenzione biennale nuovi alberi,
- garanzia biennale d'attecchimento nuovi alberi,
- raccolta e carico risulite,
- smaltimento delle risulite.

I suddetti interventi dovranno essere, all'occorrenza, effettuati nelle ore notturne senza alcun incremento di prezzo.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di variare il numero dei suddetti interventi secondo le effettive necessità ed esigenze che si presenteranno durante la gestione, nonché di non effettuarli o di effettuarli anche in modo parziale, senza alcun diritto di rivalsa da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 5 – MODALITA' INERENTI L'AFFIDAMENTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici (*D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120, D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per quanto applicabile, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione dell'Autorità 26/10/2016,*

n.1097 e aggiornate con deliberazioni dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636), nonché dalle condizioni stabilite dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (c.d. Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

L'appalto verrà affidato direttamente dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120, e dall'art. 51, comma 1, punto 2.1. (2.2.) del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108, attraverso piattaforma di e-procurement denominata Sintel di ARIA spa della Regione Lombardia, previa valutazione comparativa tra le offerte prodotte da più operatori economici interpellati ed individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e dei principi enunciati dall'art.30, comma 1, 34 e 42 del suindicato D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione dell'Autorità 26/10/2016, n.1097 e aggiornate con deliberazioni dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636, con il criterio del prezzo più basso, a norma dell'art.1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n.120 e del ripetuto art.36, comma 9 bis del Decreto Lgs.vo n. 50/2016, espresso in termini di sconto percentuale da applicarsi indistintamente a tutti i prezzi di cui ai prezziari all'art. 2 del presente foglio di Patti e Condizioni al netto di I.V.A. ed oneri della sicurezza.

Il lavoro sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato la migliore offerta economica in termini di percentuale di ribasso. Non saranno ammissibili offerte in rialzo rispetto ai prezzi di cui al predetto articolo 2.

L'amministrazione Comunale procederà egualmente all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'Amministrazione Comunale potrà non aggiudicare l'appalto a suo insindacabile giudizio.

ART. 6 – REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in competente bollo, dovrà riportare:

- l'indicazione del ribasso percentuale in termini di sconto unico da applicarsi indistintamente su tutti gli interventi di cui all'art. 4 del presente foglio di Patti e Condizioni,
- l'impegno, da parte dell'impresa, ad eseguire il lavoro in oggetto alle condizioni espresse nel presente foglio di Patti e Condizioni.

La redazione dell'offerta comporta l'implicita dichiarazione da parte della Ditta di aver effettuato sopralluogo onde accertare l'esatta consistenza degli interventi oggetto del presente appalto.

ART. 7 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME – SCELTA DELL'APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del presente, oltre ai già citati computo metrico estimativo, relazione tecnica, tavola di inquadramento, PSC e prezziari di riferimento di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- Capitolato generale di appalto, che s'intende materialmente trascritto;
- le norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Nei prezzi di elenco di cui agli specifici prezziari indicati, sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle suddette condizioni generali, capitolati, istruzioni, prescrizioni tecniche, regolamenti, norme etc.

ART. 8 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VIGILANZA DEL COMUNE

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal presente Foglio Patti e Condizioni, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune di Gallarate sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

Il Comune potrà designare uno o più incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e controlli e di impartire alla ditta le necessarie direttive e le osservazioni opportune sull'andamento delle operazioni ai fini della conformità dell'esecuzione dell'appalto e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette facoltà, non lo impegnano qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle lavorazioni e fornitura effettuate.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell'esecuzione degli interventi non solleva la ditta ed il proprio incaricato da alcuna responsabilità che loro compete.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI

L'appalto ha una durata presunta di giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi e continui. Decorsi i primi 120 giorni avrà inizio il periodo di 'garanzia e manutenzione' delle nuove essenze messe a dimora il quale ha una durata di 2 (due) anni, pari a due stagioni vegetative complete.

La Stazione appaltante è sempre autorizzata a procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della eventuale stipulazione del formale del contratto e della verifica dei requisiti generali e speciali posti per la partecipazione all'assegnazione della commessa, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11.09.2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

L'importo del presente appalto ammonta a €. 95.655,00, di cui €. 92.500,00 per prestazioni a misura soggette a ribasso e €. 3.600,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre a €. 21.044,01 per IVA al 22%.

Le prestazioni saranno contabilizzate secondo le modalità fissate dal presente Foglio di Patti e Condizioni e con riferimento agli interventi effettivamente richiesti ed eseguiti, riscontrabili dalle comunicazioni inviate.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma da parte dell'Impresa Appaltatrice dell'impegnativa di esecuzione dei servizi in oggetto del presente appalto, la stessa dovrà costituire una cauzione nelle forme prescritte dall'art. 103 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; in particolare la polizza fidejussoria o assicurativa dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'impegnativa di esecuzione dei servizi, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Dopo aver effettuato il suddetto deposito cauzionale definitivo, la ditta Appaltatrice è tenuta, sotto pena di decadenza, a sottoscrivere l'eventuale contratto di appalto, se previsto, assolti gli adempimenti di legge richiesti, entro i termini che al riguardo saranno indicati dall'Amministrazione.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in 4 (quattro) soluzioni e le relative liquidazioni avverranno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio SDI, previa attestazione di regolarità della prestazione, secondo le seguenti tempistiche:

- 1° acconto, al raggiungimento del 47,50 % dell'importo contrattuale nel corso dei lavori principali,
- 2° acconto, pari al 47,50 % dell'importo contrattuale al termine dei lavori principali,
- 3° acconto, pari al 2,50 % dell'importo contrattuale al termine del primo anno degli interventi di garanzia e manutenzione,
- 4° acconto, pari al 2,50 % dell'importo contrattuale al termine del secondo anno degli interventi di garanzia e manutenzione.

Si precisa che non saranno liquidati gli oneri relativi al periodo di garanzia e manutenzione qualora questi non vengano attuati con costanza dall'Appaltatore nel corso di entrambe le annate in modo tale da consegnare in buono stato le piantumazioni eseguite al termine del periodo contrattuale con alberi perfettamente vegeti.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle prestazioni in oggetto, compresi oneri previdenziali ed assicurativi.

L'affidatario dell'appalto è in particolare tenuto ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da leggi, norme sindacali, assicurative nonché da consuetudini derivanti da contratti collettivi o disposizioni inerenti la manodopera.

A riguardo si precisa che, a richiesta l'affidatario deve trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti preposti. Qualora l'Amministrazione riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Pertanto l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della Legge 136/2010, l'appaltatore pena la nullità assoluta del relativo contratto inserisce nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

La Stazione appaltante acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato; tale congruità, per i lavori edili è verificata mediante l'attestazione di congruità di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno 2021 recante *"disposizioni in ordine alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati"*; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

ART. 12 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E D'INFORTUNISTICA.

Il personale che l'Impresa mette a disposizione deve essere costantemente, per numero, quantità e professionalità adeguato all'impegno richiesto al servizio da eseguire ed alle prescrizioni di cui all'art. 3, alla disponibilità delle attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nella comunicazione.

L'impresa è l'unica responsabile nell'esecuzione dei lavori e forniture, in conformità alle buone regole della tecnica e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento all'osservanza delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e dovrà inoltre attenersi ai seguenti obblighi specifici:

- Attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati;

- Mantenere le aree interessate dalle operatività in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità;

- Provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell'entrata in servizio ed al controllo periodico dei mezzi e delle attrezzature, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- Assicurare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose e risulti di materiale vegetale;

- Effettuare l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi delle lavorazioni;

- Coordinare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;

- Impiegare macchine ed attrezzature provviste di marchi "CE" così come disposto dalla direttiva macchine approvata con D.P.R. 24/07/1996;

- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del Lgs. 81/2008;

- Presentare preliminarmente all'inizio dei lavori, apposito Piano Operativo per la Sicurezza al fine di preservare i lavoratori da eventuali pericoli per la loro incolumità.

Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del lavoro/servizio/fornitura, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'affidatario esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Amministrazione committente e dei terzi, ed evitando qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Compete esclusivamente all'Impresa ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione, di conduzione e di direzione tecnica;

- le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento necessario per salvaguardare la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Impresa, restando il Comune, nonché il personale preposto alla sorveglianza, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità ed indennizzi nonché da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L'Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito delle operatività da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del Comune e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con l'Amministrazione.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei regolamenti, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per il completamento degli interventi.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio degli interventi e comunque entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici.

L'Impresa si impegna a trasmettere al Comune alla sottoscrizione del contratto, e comunque entro 30 giorni dalla data di detta sottoscrizione, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dagli artt. 89 e 96 con i contenuti di cui al punto 3 allegato XV del D.Lgs. 81/2008, consapevole che l'Impresa stessa, e per essa il direttore Tecnico, sono gli unici responsabili dei contenuti del suddetto piano e del suo rispetto nell'esecuzione dei servizi sollevando da ogni responsabilità sia civile che penale il personale designato dall'Ente Appaltante.

Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

In particolare, l'Impresa si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme di Legge e le prescrizioni degli Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica dei competenti organismi di controllo, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

La ditta dovrà compilare e sottoscrivere il D.U.V.R.I. come specificato nello stesso documento e operare nel rispetto di quanto previsto.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI D'APPALTO

Gli interventi verranno ordinati dal Settore 3 del Comune mediante ordini di servizio impartiti alla Ditta e di norma trasmesse a mezzo di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata (pec). Negli ordini di servizio oltre ai tempi di intervento potranno essere indicati i nominativi con relativi riferimenti (telefono, indirizzo, etc..) di cittadini, associazioni o altro da contattare a cura e spese della ditta aggiudicataria al fine di favorire una precisa individuazione della problematica segnalata e una migliore riuscita dell'intervento.

Nei casi di urgenza l'ordine potrà anche essere impartito verbalmente, telefonicamente con successiva conferma a mezzo di posta elettronica o pec.

La Ditta sarà tenuta a comunicare al Comune per iscritto i nomi delle persone delegate alla firma e il nominativo del responsabile tecnico che la Direzione Tecnica della Ditta riterrà di preporre per eseguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione del servizio.

Ogni variazione dovrà essere comunicata per iscritto.

ART. 14 – TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – PENALITA'

Nelle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 13, con i quali verrà ordinata di volta in volta l'esecuzione di determinate prestazioni riferite all'oggetto del contratto, saranno indicati i relativi termini utili per portare a compimento gli stessi a decorrere dalla data di ricevimento dei singoli Moduli di Comunicazioni, nel caso in cui gli stessi non possano essere effettuati nei termini di cui all'art. 8.

PENALITA': per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l'esecuzione dei lavori principali, sarà applicata una penalità pari a €. 200,00; per carenze manutentive e di bagnature riscontrate nel corso del periodo di garanzia e manutenzione €. 450,00 ad albero/anno, oltre al mancato riconoscimento dei relativi oneri per garanzia e manutenzione ed all'obbligo di ripiantumazione; per potature eseguite in difformità alle prescrizioni e/o alla pianta campione €. 500,00 ad albero. Ulteriori penalità per casi particolari riscontrati dal DL e/o dal CSE saranno valutati di volta in volta.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante PEC e, decorsi cinque giorni dalla data di ricezione, senza che siano state fornite dall'aggiudicatario giustificazioni ritenute motivatamente valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenuta/e sui compensi in occasione delle liquidazioni delle fatture. L'Amministrazione comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà avvalersi della cauzione definitiva di cui all'articolo 10 e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

ART. 15 – CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative alla durata della giornata lavorativa "tipo" come da Contratto Collettivo Nazionale, al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Nella formazione del prezzo delle prestazioni sono tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni della stazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- consentire libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri, al personale che eserciti la direzione o la sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente;

- conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti temporaneamente con l'esecuzione del servizio, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie;

Restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni che dovessero essere necessarie nel rispetto della vigente normativa;

ART. 17 – CESSIONE DELL'APPALTO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021 ed a quanto disposto dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 26.09.2019, causa 63/2018 e 27.11.2019, causa 402/18, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto.

Con riguardo a quanto indicato al precedente comma, in conformità a quanto prescritto dall'art. 105, comma 1 del Codice, nella riformulazione introdotta dal sopra richiamato art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge n. 108 del 2021, si specifica che comunque:

a) è vietato subappaltare la totalità dei lavori (*o delle prestazioni*) oggetto dell'appalto;

b) è vietato subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come in precedenza specificamente individuata;

c) è vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Amministrazione Comunale non corrisponderà direttamente i pagamenti ai subappaltatori, fatto salvo il caso che il subappaltatore o il subcontraente sia una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

il soggetto subappaltante è comunque tenuto a trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute effettuate.

L'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto dovrà essere manifestato dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui all'atto dell'offerta vengano indicati da parte dell'appaltatore gli interventi che intende subappaltare nei termini sopra specificati, il medesimo dovrà provvedere al deposito dei relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle operatività; al momento del deposito dei contratti di subappalto l'appaltatore trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per eseguire appalti pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena della nullità, apposita clausola quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010.

A seguito della richiesta di subappalto da parte dell'appaltatore e del deposito dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione Comunale provvederà entro un termine di 30 giorni al rilascio di formale

autorizzazione al subappalto, con possibilità di prorogare tale termine una sola volta. In assenza di un espresso provvedimento, in tal senso, l'autorizzazione in questione si intende concessa.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., senza costituzione in mora, e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC nel caso in cui non fosse garantito pienamente quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 19 – DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'

L'operatore economico dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, efficace ai sensi di legge, garantendo per sé e per i propri aventi causa il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed acquisito ai propri atti. Il professionista dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di comportamento in esame. L'operatore economico dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n. 1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa dichiarazione, si determina l'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall'Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto.

L'Appaltatore dichiara di accettare i patti d'integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattuale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere;

ART. 20 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.09.2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni e fatto salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 16/07/2020 n. 76 recede dal contratto d'appalto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella residenza municipale ed il rappresentante della ditta appaltatrice nel recapito nell'ambito del territorio.

ART. 22 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;
- f) "titolare" è il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate

ART. 23 - NORMATIVE APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio di Patti e Condizioni si rinvia:

al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni e deroghe;

al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile;

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Crespi, Responsabile del Servizio Verde presso il Settore 3 del Comune di Gallarate (tel. 0331-754215 / 278 / 271 – e-mail: tecnico@comune.gallarate.va.it).

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo bonario le parti si rivolgeranno all'autorità giudiziaria. Foro competente è Busto Arsizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Crespi